

Ordinanza
sull'organo paritetico della cassa di previdenza
del settore dei PF
(OOP-PF)

del 4 luglio 2007 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio dei PF,

visto l'articolo 32e capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000¹ sul personale federale (LPers);

visto l'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 2000² relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers),

ordina:

Art. 1 **Oggetto**

La presente ordinanza disciplina la composizione, l'elezione dei membri e l'organizzazione dell'organo paritetico del settore dei PF (organo paritetico).

Art. 2 **Composizione, durata del mandato ed elezione dei membri**

¹ L'organo paritetico è composto di nove rappresentati del datore di lavoro e di nove rappresentanti degli impiegati del settore dei PF.

² La durata del mandato dei membri dell'organo paritetico è di quattro anni. Il primo mandato inizia il 1° gennaio 2009.³

³ I membri eletti dell'organo paritetico devono essere persone competenti e idonee a svolgere il loro compito. Per quanto possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere equamente rappresentati. Possono essere elette persone non assicurate presso la cassa di previdenza del settore dei PF.

⁴ I rappresentanti del datore di lavoro sono nominati dal Consiglio dei PF su proposta del presidente del PF di Losanna, del presidente del PF di Zurigo e dei direttori degli istituti di ricerca.⁴

⁵ I rappresentanti degli impiegati sono designati come segue:

- a. tre rappresentanti sono nominati dai membri di ciascuna assemblea dei due PF assicurati presso la cassa di previdenza dei PF. I membri delle assemblee assicurati presso la cassa di previdenza stabiliscono la procedura di nomina;

RU 2007 4425

¹ RS 172.220.1

² RS 172.220.11

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3675).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 15 ago. 2008 (RU 2008 3675).

- b. tre rappresentanti sono nominati dai rappresentanti del personale degli istituti di ricerca. I rappresentanti del personale degli istituti di ricerca stabiliscono la procedura di nomina.⁵

Art. 3 Organizzazione e indennità

¹ L'organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF si costituisce da sé.

² La presidenza è composta di un rappresentante del datore di lavoro e di un rappresentante degli impiegati. A metà mandato si scambiano la presidenza e la vicepresidenza.

³ L'organo paritetico emana un regolamento interno.

⁴ Le indennità versate ai membri dell'organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBBLICA.

Art. 4 Segreteria

¹ La segreteria è responsabile della gestione corrente degli affari e assicura il contatto con PUBBLICA.

² È aggregata amministrativamente allo Stato maggiore del Consiglio dei PF e lavora su istruzioni dell'organo paritetico.

Art. 5 Finanziamento

Le indennità versate ai membri dell'organo paritetico sono finanziate tramite la quota della cassa di previdenza del settore dei PF al reddito degli investimenti e i costi rimanenti, segnatamente per la segreteria, sono finanziati dal datore di lavoro.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 15 ago. 2008 (RU **2008** 3675).